

REGOLAMENTO (UE) 2015/2231 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 38

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni Principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 12 maggio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* e allo IAS 38 *Attività immateriali* recanti il titolo *Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili*. A causa di pratiche divergenti, occorre chiarire se è opportuno utilizzare metodi basati sui ricavi per calcolare l'ammortamento di un'attività.
- (3) La consultazione con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- a) il Principio contabile internazionale (IAS) 16 *Immobili, impianti e macchinari* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- b) lo IAS 38 *Attività immateriali* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).